

**Regolamento  
sull'uso della sala polivalente dell'Organizzazione  
sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio**

(del 26 settembre 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 7, 9 cpv. 3 e 49 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale (LASP) del 2 febbraio 1999,

**decreta:**

**Principi**

**Art. 1** <sup>1</sup>La sala polivalente (di seguito: sala) sul sedime dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a Mendrisio può essere messa a disposizione di enti pubblici e di privati che ne fanno richiesta.

<sup>2</sup>L'uso della sala è autorizzato per attività ricorrenti o per manifestazioni singole nei giorni e negli orari in cui non è riservata per le attività interne dell'OSC e compatibilmente con le esigenze di manutenzione, pulizia e custodia.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è data prioritariamente alle attività d'interesse pubblico, con effetti di prevenzione sociale, senza carattere lucrativo e fondate sul volontariato e fra di esse a quelle di carattere locale.

**Competenze**

**Art. 2** <sup>1</sup>La Direzione OSC è competente per la concessione e la revoca delle autorizzazioni.

<sup>2</sup>Il Dipartimento della sanità e della socialità vigila sui criteri applicati ed emana all'occorrenza direttive.<sup>1</sup>

**Modalità d'uso**

**Art. 3** L'uso della sala comprende l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature annesse quali spogliatoi, docce, servizi igienici, impianti d'illuminazione e di amplificazione.

**Tasse**

**Art. 4** <sup>1</sup>Per l'uso della sala sono prelevate le tasse seguenti:

fr. 500.-- per occupazione di una giornata (dalle h. 8.00 alle 20.00);

fr. 300.-- per occupazione di mezza giornata (dalle h. 8.00 alle 12.30 o dalle 14.00 alle 20.00);

fr. 40.-- per occupazione fino a 2 ore per attività ricorrenti sull'arco dell'anno (da settembre a giugno).

<sup>2</sup>Può inoltre essere richiesto il pagamento integrale delle eventuali spese supplementari di pulizia e di custodia.

<sup>3</sup>La tassa è riscossa anticipatamente.

<sup>4</sup>Per attività di particolare interesse per gli utenti dell'OSC, la Direzione OSC può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo delle tasse.

**Convenzione d'uso**

**Art. 5** Per l'uso della sala per attività sportive scolastiche o manifestazioni a pagamento, la Direzione dell'OSC stipula le necessarie convenzioni d'uso con gli utenti.

**Cauzione**

**Art. 6** Una cauzione adeguata può essere richiesta, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di danni.

**Procedura**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le domande di autorizzazione per l'uso della sala devono essere inviate per iscritto alla Direzione OSC possibilmente entro il mese di settembre dell'anno precedente, ma almeno un mese prima della data di utilizzazione prevista.

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

<sup>2</sup>Se la sala è disponibile negli orari desiderati, la Direzione OSC richiede ai responsabili la sottoscrizione per accettazione delle condizioni d'uso, su apposito formulario, e incassa tasse e cauzioni riversandole alla Cassa cantonale entro fine dicembre.

**Assicurazioni**

**Art. 8** <sup>1</sup>Gli enti pubblici e privati che usufruiscono della sala, sono tenuti ad assumersi autonomamente i rischi di infortunio alle persone o di danni all'infrastruttura.

<sup>2</sup>Lo Stato e i suoi servizi o funzionari non assumono alcuna responsabilità per infortuni e danni derivanti dall'utilizzazione della sala.

**Entrata in vigore**

**Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2000.

---

Pubblicato nel BU **2000**, 319.